

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA'**

tra

la Regione del Veneto – Giunta regionale, di seguito Regione, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata ai fini del presente atto da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, nella sua qualità di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, in esecuzione della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale, di seguito Università con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F., rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula della presente convenzione con \_\_\_\_\_;

Premesso che

- Con DGR n. 681 del 14/05/2013 la Giunta regionale ha deliberato la costituzione della “Rete per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (Rete)” finalizzata al coordinamento delle figure istituzionali già presenti nell’Amministrazione per il monitoraggio e la soluzione delle situazioni di disagio lavorativo;
- Con DGR n. 611 dell’8/05/2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di Azioni Positive 2017 – 2019 che nell’individuare le aree di intervento e gli obiettivi specifici delle singole azioni pone l’attenzione sulla centralità della persona, sul benessere lavorativo e la tutela della salute e della sicurezza del personale regionale;
- Nell’ambito dei lavori della Rete di cui alla DGR n. 681/2013 è emersa la consapevolezza di una sempre più crescente presenza di significative forme di disagio lavorativo o di natura personale che gli attuali istituti normativi e le competenze presenti nel contesto organizzativo regionale non sono in grado di gestire in maniera risolutiva o comunque positiva;
- Il Comitato Unico di Garanzia, costituito con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 13 del 27/09/2016, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività ha manifestato all’Amministrazione regionale l’interesse ad attivare un servizio di assistenza psicologica rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici della Regione;
- L’Università degli Studi di Padova ha sviluppato al proprio interno competenze scientifiche altamente qualificate ed è interessata a promuovere il benessere e la salute negli ambienti di lavoro; in particolare, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione regionale per la realizzazione di un punto di ascolto psicologico rivolto ai dipendenti e per la gestione di casi particolarmente problematici che rendono difficile il funzionamento lavorativo;
- Con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta regionale ha deliberato di attivare un accordo di collaborazione con l’Università di Padova in quanto soggetto altamente qualificato in grado di affiancare l’Amministrazione con un’attività di supporto e assistenza specificatamente mirato alle diverse problematiche da affrontare.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue:

**Articolo 1 – Oggetto**

La Regione affida all’Università l’attivazione di un’attività di supporto e assistenza psicologica così articolata:

- a) Sportello di ascolto e prima assistenza psicologica rivolto ai dipendenti finalizzato a gestire il disagio personale e relazionale.



490f72d3



L'attività sarà erogata al personale che si auto-segna per un problema psicologico, sia transitorio che duraturo, inerente l'area relazionale, l'area personale o l'area emozionale e affettiva, tenendo conto che tali condizioni di disagio possono ripercuotersi negativamente sul rendimento e la soddisfazione lavorativa.

b) Supporto alla Regione – Direzione Organizzazione e Personale.

Attività di sostegno qualificato e presa in carico in relazione a casi di dipendenti in difficoltà rilevati direttamente dalle strutture regionali e che presentano problematiche significative, in primo luogo, in vista del miglioramento della condizione individuale, in secondo luogo in funzione del governo dell'ambiente di lavoro e comunque delle misure organizzative che dovessero presentarsi opportune ai fini assolutamente prioritari della tutela del valore primario della salute della persona.

### Articolo 2 – Impegni delle parti

In relazione al punto a) dell'articolo 1, l'Università si impegna a svolgere l'attività di punto ascolto psicologico un pomeriggio a settimana (indicativamente 3 ore ovvero 3 colloqui a settimana) presso la sede della Regione. Sarà a carico dell'Università la gestione degli appuntamenti, la somministrazione e la valutazione dei questionari utilizzati, oltre che la stesura delle eventuali relazioni finali e la conservazione delle cartelle.

Il dipendente potrà usufruire gratuitamente di un ciclo di n. 5 colloqui psicologici individuali svolti da uno psicoterapeuta per individuare i motivi delle difficoltà sperimentate, per confrontarsi rispetto ad esse o per avere un riscontro su alcuni dubbi e preoccupazioni. In fase di ultimo colloquio saranno messe in luce le competenze e le risorse utili a gestire il benessere psicofisico, prevedendo qualora necessario un invio presso un Servizio Universitario, presso il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici o presso i Servizi territoriali per una presa in carica più duratura. Al dipendente sarà garantito il completo rispetto della privacy.

In relazione al punto b) dell'articolo 1, l'Università articolerà il proprio supporto, quantificato in un impegno di 7 ore mensili, come segue:

- Creazione di un gruppo di lavoro sulla gestione dei dipendenti difficili a causa di problemi psicologici, individuando il personale più idoneo;
- Creazione di una rete di supporto che coinvolga i vari servizi territoriali;
- Organizzazione di incontri mensili presso la Regione con il gruppo di lavoro sulla gestione dei dipendenti difficili a causa di problemi psicologici;
- Supporto nel processo che favorisca l'eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali del dipendente difficile e nel processo di individuazione della strategia migliore per la gestione del dipendente;
- Disponibilità a fornire consulenze telefoniche in casi di gestione di situazioni di emergenza;
- Organizzazione di incontri di formazione inerenti le principali caratteristiche sintomatologiche e di funzionamento dei più frequenti disturbi psicologici che possono creare problemi in ambito lavorativo.

Al termine del primo anno di attività l'Università presenterà un report dettagliato, segnalando in particolare la numerosità dei casi coinvolti, l'afferenza alle aree regionali e le macro-casistiche rilevate, anche al fine di ricalibrare le attività degli anni successivi. E' consentito all'Università l'utilizzo dei dati raccolti nell'espletamento dell'attività prevista dal presente accordo, in forma aggregata e nel pieno rispetto della privacy, per scopi scientifici.

La Regione si impegna a:

- Individuare un soggetto referente per l'attuazione della presente convenzione;
- Mettere a disposizione dell'Università uno spazio idoneo per l'effettuazione dei colloqui riservati;
- Proporre il personale idoneo a partecipare al gruppo di lavoro sulla gestione dei dipendenti difficili a causa di problemi psicologici;
- Supportare l'organizzazione degli incontri mensili con il gruppo di lavoro e di incontri di formazione su tematiche ritenute significative da parte dell'Università nell'ambito del perseguimento degli obiettivi concordati con la presente convenzione

Le parti si impegnano ad effettuare un'attività di monitoraggio dei servizi oggetto dell'accordo almeno semestralmente, tramite incontri e relazioni sull'attività svolta nel periodo considerato.



490f72d3



### Articolo 3 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, con il consenso espresso dalle parti, per il triennio successivo.

### Articolo 4 –Disciplina degli aspetti economici

Per la realizzazione della collaborazione, è previsto un rimborso degli oneri sostenuti, escluso quindi qualsiasi lucro, correlato all'attività svolta e documentata e comunque entro il limite massimo complessivo pari ad Euro 30.000,00=, relativo ad entrambe le attività individuate ai precedenti artt. 1 e 2.

L'importo dovuto potrà essere corrisposto in due *tranches* semestrali a seguito della presentazione da parte dell'Università di nota di addebito e di relazione attestante l'attività realizzata.

### Articolo 5 – Privacy e riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a garantire il segreto d'ufficio e il dovere di riservatezza su tutte le informazioni raccolte o elaborate e ad utilizzarle nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione. Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento 2016/679/UE – General Data Protection Regulation – GDPR).

### Articolo 6 – Diritto di recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non creare pregiudizio all'altra parte, fatte salve le spese già sostenute o impegnate per il proseguimento, alle medesime condizioni, delle attività.

### Articolo 7 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi di legge, con spese dell'eventuale registrazione a carico della parte che la richiede.

### Articolo 8 – Norma di rinvio e foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia. In caso di controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

### Articolo 9 – Validità della proposta

La presente proposta di convenzione composta di n. 3 pagine e n. 9 articoli è valida per 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte della Regione.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate e contenute.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

per Regione del Veneto-Direzione Organizzazione e Personale

per Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale



490f72d3

